

COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE

AVV. EMANUELE CUSCELA



Visita www.studiocuscela.it per saperne di più sui tuoi diritti.

#DIRITTODIRISARCIMENTO

INDICE

INCIDENTE UGUALE RISARCIMENTO (QUASI SEMPRE)	2
DANNO PATRIMONIALE E DANNO NON PATRIMONIALE	3
TEMPI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI	4
QUANDO E CHI È OBBLIGATO A RISARCIRE IN CASO DI INCIDENTE	5
ALTRI TIPI DI DANNO	9
INFO UTILI E DOCUMENTI NECESSARI	12


TI È ASSOLUTAMENTE CHIARO QUANDO SI PUÒ OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE? E CHE COSA SI DEVE FARE PER OTTENERLO?

Cercherò di spiegarlo in modo semplice e discorsivo.

INCIDENTE UGUALE RISARCIMENTO (QUASI SEMPRE)

Partiamo col dire che se tieni un comportamento contrario ad un dovere giuridico nei confronti di un'altra persona, sei responsabile verso questa persona di qualunque ingiusto pregiudizio che gli arrechi e devi risarcirgli il danno. Commetti cioè un fatto illecito. Il fatto illecito può essere commesso volontariamente (cioè con dolo) oppure per negligenza, imprudenza, imperizia (cioè con colpa).

Ti faccio un esempio.



Tu puoi decidere, volontariamente, di lanciare un vaso di fiori dalla finestra di casa tua per colpire una persona con cui hai litigato qualche minuto prima o il vaso, che hai lasciato imprudentemente sul bordo della finestra senza alcuna protezione e hai urtato con il braccio, può cadere dalla finestra mentre una persona sta camminando sul marciapiede. In entrambi i casi, se il vaso colpisce la persona ferendola, sarai obbligato a risarcirgli i danni che gli avrai eventualmente causato.

Ti apparirà chiaro quindi che, in tema d'infortunistica stradale, prevale quasi del tutto la condotta colposa! È davvero raro che qualcuno voglia causare volontariamente un incidente stradale, sei d'accordo?

In ogni caso, **senza la presenza di colpa o dolo, non vi può essere alcuna responsabilità di risarcire il danno a carico di colui che lo causa.**

Ad esempio, se per un accertato improvviso e imprevedibile malore, il conducente di un'autovettura invade la corsia opposta e causa danni ad altro veicolo in transito, egli non è tenuto al risarcimento.

ATTENZIONE!

Ho detto un malore improvviso e imprevedibile, quindi non il classico "colpo di sonno": se sei stanco, ti fermi, ti riposi e poi riprendi a guidare! Se guidi da troppo tempo, ti senti molto stanco, hai un "colpo di sonno" e causi un incidente stradale, non puoi poi dire che non avresti potuto prevedere che ciò accadesse!

Attenzione anche ai farmaci che danno torpore o alterano la concentrazione: se sei obbligato ad assumerli, non devi metterti alla guida.

E se circoli sulla strada in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti? Sei imprudente, è colpa tua e, in caso d'incidente stradale, la tua responsabilità aumenta, di certo non si azzerava per via della tua temporanea incapacità d'intendere e di volere.

Ora ti è chiaro qual è il danno che giustifica il risarcimento?

È quello che deriva da un fatto ingiusto, cioè in contrasto con un dovere giuridico e che lede un interesse tutelato giuridicamente.

Faccio un esempio: se non ti fermi allo stop, come è d'obbligo nel rispetto di quanto previsto all'art. 145, comma 5, del Codice della Strada, e urti una motocicletta, ferendo gravemente il suo conducente, il cui diritto alla salute, in quanto persona, è tutelato dall'art. 32 della nostra Costituzione, commetti un fatto ingiusto e causi un danno risarcibile.

Bene ma **il tipo di danno è uno solo? No.**

La principale distinzione è tra danno patrimoniale e non patrimoniale.



DANNO PATRIMONIALE E DANNO NON PATRIMONIALE

Il danno patrimoniale incide nella sfera del bene patrimoniale del soggetto danneggiato.



Per farti un esempio: se un calciatore professionista viene investito e perde l'uso di una gamba, di certo non potrà più giocare a calcio, la sua società sportiva quasi certamente risolverà il suo contratto e ciò gli causerà un'effettiva perdita economica (cd. danno emergente), quello dell'ingaggio, e sicuramente perderà la possibilità di realizzare ulteriori guadagni e di crescere patrimonialmente (cd. lucro cessante).

Il danno non patrimoniale lede invece il bene personale, che non può essere oggetto di scambio e di valutazione economica. La salute, per intenderci, è un bene personale (e anche comune) da tutelare.

Per restare all'esempio del calciatore professionista, perdendo l'uso della gamba, egli viene leso nella sua integrità fisica ma anche in quella psichica. Ti è chiaro, vero? Questo perché, ovviamente, non potrà più godere della vita come prima, il suo benessere sociale si ridurrà, potrà soffrire interiormente, intristirsi e deprimersi per l'impossibilità di camminare normalmente e di correre! Ti anticipo che ci sono più voci di danno determinabili come non patrimoniale. Ci torneremo dopo.

TEMPI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Ora probabilmente ti starai chiedendo: quanto tempo ho per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni?

Anni, sì proprio così, anni. Lo stabilisce l'art. 2947 del codice civile. Solo due anni dal giorno in cui il fatto illecito (Ricordi? Ne abbiamo parlato su) si è verificato, nel caso di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie; ben di più se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato (pensa, per esempio, all'omicidio stradale ma anche alle gravi ferite causate ad una persona con il suo investimento) e per il reato, nel penale, è stabilita una prescrizione più lunga (che si applica perciò anche all'azione civile).



Non ti basta? Orbene, con una semplice lettera con cui richiedi (a chi lo vedremo a breve) il risarcimento dei danni che hai subito nell'incidente stradale, a mezzo raccomandata a/r o PEC o FAX, interrompi la prescrizione, che riparte così da zero. Ovviamente la interrompi anche se promuovi la causa. Il tempo per chiedere il risarcimento dei danni, quindi, come

avrà certamente compreso, può facilmente raddoppiare, triplicare, ecc... **E se non fai causa, non mandi la lettera di richiesta di risarcimento danni nei termini previsti dalla legge, che succede?** Mi spiace, perdi il tuo diritto all'ottenimento del risarcimento, salvo che i soggetti contro cui potresti far valere il tuo diritto, lo abbiano riconosciuto. Lo dice l'art. 2944 del codice civile.

QUANDO E CHI È OBBLIGATO A RISARCIRE IN CASO DI INCIDENTE

Vediamo ora quando il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del suo veicolo. Egli è obbligato al risarcimento quando non riesce a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Così stabilisce l'art. 2054 del codice civile.



E allora chiariamolo subito: quando due o più veicoli si scontrano, dovendo applicarsi l'art. 2054, secondo comma, del codice civile, si presume, fino a prova contraria, che tutti i conducenti coinvolti nell'incidente stradale abbiano concorso in modo uguale a causare i danni subiti dai singoli veicoli. È bene dire che, in base alle prove acquisite, possono essere stabilite anche percentuali differenti (e non propriamente uguali) di responsabilità a seconda della gravità di condotta dei singoli conducenti.

Qualche esempio? Se in città la tua autovettura attraversa l'incrocio a 100 all'ora e viene urtata da un'altra autovettura che, arrivando dalla direzione opposta, passa con il rosso, non puoi certamente dire di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno! Andavi a 100 all'ora in città ove vi è limite di 50!

Se, alla guida del tuo furgone, metti la freccia e inizi la manovra per svoltare a sinistra mentre sta sopraggiungendo una motocicletta in fase di sorpasso pur con linea continua e la urti, non puoi certo dire di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno!

Prima di svoltare avevi prudentemente controllato lo specchietto retrovisore per evitare che la tua svolta a sinistra potesse creare una situazione di pericolo? No! Se tu l'avessi fatto ti saresti accorto che la motocicletta stava per sorpassarti e avresti potuto evitare di proseguire la manovra di svolta a sinistra, evitando così anche l'incidente stradale. Pensa che diversi giudici, con sentenza, hanno ritenuto prevalente (se non, in qualche caso, addirittura esclusiva) la responsabilità di colui che svoltava, rispetto a colui che sorpassava, per l'accadimento dell'incidente stradale.

Un altro esempio ancora? Se tu viaggi con la tua motocicletta vicino alla linea di mezz'isola e vieni urtato da un'autovettura che sbanda e invade la tua corsia, sei responsabile dell'incidente anche tu perché prudentemente avresti dovuto "tenere la destra" della tua carreggiata, come imposto dalle norme sulla circolazione stradale.



Tutto chiaro?

Ma chi sono i soggetti obbligati a risarcire il danno da incidente stradale? Ai sensi dell'art. 2054, 3° comma, codice civile, certamente il **proprietario** del veicolo danneggiante in solido con il **conducente** e, dall'introduzione della legge sull'assicurazione obbligatoria, la n. 990 del 1969, anche la **compagnia assicuratrice** che garantisce tale veicolo per la responsabilità civile. Ti faccio notare che quando l'obbligazione è solidale, il danneggiato può richiedere l'integrale risarcimento anche ad uno solo dei soggetti obbligati.

È sempre così? Il più delle volte ma non sempre. Il proprietario non è responsabile in solido con il conducente, per effetto dell'art. 2054, 3° comma, del codice civile, se riesce a provare che il veicolo danneggiante, al momento dell'accadimento dell'incidente stradale, stava circolando contro la sua volontà.

Ora, se vai al bar e lasci la tua autovettura con la portiera aperta e le chiavi inserite nel cruscotto e il tuo migliore amico, senza dirti nulla, si mette alla guida del tuo veicolo, sgomma e investe un pedone, non puoi cavartela solo perché non hai dato il tuo consenso all'utilizzo del tuo mezzo! Avresti dovuto comportarti con la massima diligenza e con la massima cautela per impedirne la circolazione contro la tua volontà; cioè avresti almeno dovuto chiudere a chiave la tua auto e portarti via le chiavi d'accensione!

Diverso è il caso in cui, malauguratamente, un rapinatore, pistola in pugno, ti fermi in mezzo alla strada, ti obblighi a scendere dalla tua auto, sfrecci via con la tua auto e provochi un grave incidente. In questo caso, evidentemente, tu andrai libero da responsabilità e il danneggiato potrà rivolgere le proprie richieste risarcitorie solo al conducente della tua autovettura e, cosa ancor più importante, alla tua compagnia assicurativa che garantisce copertura al momento dell'incidente stradale.



Riguardo la compagnia assicurativa devo però fare una precisazione: **il decreto legge n.223 del 04.07.2006 (Decreto Bersani) ha introdotto l'“indennizzo o risarcimento diretto”**. È una procedura, disciplinata dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, che prevede che, a determinate condizioni che fra poco t'indicherò, il risarcimento del danno possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicuratrice e non a quella del responsabile dell'incidente stradale.

Per meglio chiarire, la propria compagnia assicuratrice anticipa il risarcimento al proprio assicurato danneggiato per conto della compagnia di assicurazione del danneggiante, salvo poi ottenere da quest'ultima un conguaglio forfettario (secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) alla quale entrambe devono aver aderito ma questo credo che t'interessi meno).

E quali sono le condizioni per poter procedere con l'indennizzo diretto?

1. L'incidente stradale deve consistere in un urto, anche tra più veicoli (purché la responsabilità dell'incidente sia attribuibile ad un solo veicolo).
2. I veicoli devono essere immatricolati in Italia o a San Marino o in Vaticano.
3. I veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati.
4. Le compagnie assicurative devono aver aderito alla CARD (la Convenzione di cui ti ho accennato prima).

ATTENZIONE! In ogni caso non tutti i tipi di danno sono risarcibili con la procedura d'indennizzo diretto. Ai sensi dell'art. 139 Codice delle Assicurazioni sono risarcibili solo:

- a) i danni subiti dal veicolo assicurato;
- b) i danni a cose trasportate appartenenti al proprietario e/o al conducente;
- c) le lesioni di lieve entità, le micropermanenti, subite dal conducente (invalidità permanente inferiore o uguale a 9 %).

In tutti gli altri casi, quindi, risarcirà la compagnia assicurativa del responsabile del danno, come previsto dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni.



E se rimane ferito il trasportato? Chi gli risarcisce i danni? La compagnia del vettore cioè del veicolo sul quale egli si trovava al momento dell'incidente stradale. Lo stabilisce l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Anche se il conducente di tale veicolo è responsabile dell'incidente, anche se il trasportato ha subito danni lesivi permanenti superiori al 9%.

Orbene, hai fatto caso che quando ho introdotto il discorso sulla procedura d'indennizzo diretto ho detto che il risarcimento del danno può essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicuratrice?

Ho detto può, non deve. In effetti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/2009) ha chiarito che la scelta di procedere con il risarcimento diretto è una facoltà del danneggiato, non un obbligo di legge.

Questo però quando si vuol far causa. Di prassi, nella trattativa stragiudiziale le compagnie assicurative considerano obbligatoria l'applicazione dell'indennizzo diretto, ove applicabile ovviamente.

So cosa stai pensando ora...

“Se non riesco a prendere la targa della vettura che mi ha investito e ferito? Se il veicolo che mi ha tamponato non è assicurato? Se è assicurato ma con una compagnia assicuratrice posta in liquidazione coatta? Se la vettura danneggiata circolava contro la volontà del suo proprietario?”



Stai sereno! Per effetto degli articoli 19 e 19 bis della Legge 990/1969, in questi casi interviene a risarcire un fondo appositamente istituito, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, oggi regolamentato dagli articoli 283 e 284 del Decreto Legislativo 209/2005. Tieni conto, però, che nel primo caso, cioè se non sei riuscito a identificare il veicolo che ti ha causato dei danni, il fondo ti risarcirà solo i danni alla persona, non alla tua autovettura! Negli altri casi ti risarciranno anche quelli materiali ma con dei limiti stabiliti dalla legge.

ALTRI TIPI DI DANNO

Bene, finalmente è il momento di conoscere meglio i tipi di danno. Senz'altro ti ricorderai che avevo già fatto la distinzione principale tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Ripartiamo da qui.

Se ti è chiaro, come ti avevo già evidenziato, che il **danno patrimoniale** è quello che incide nella sfera del bene patrimoniale del soggetto danneggiato, ti sarà altrettanto immediatamente chiaro che nel danno patrimoniale rientrano tutte le spese sostenute (pensa, ad esempio, a quelle del carrozziere e del meccanico per la riparazione della vettura incidentata, dell'acquisto degli occhiali da guida irreparabilmente rotti, delle spese per medicinali e riabilitazione) a causa dell'incidente stradale.

Mi soffermo sul danno all'automezzo per farti notare che esso viene risarcito al valore di mercato. Questo significa che se la tua vettura, al momento dell'incidente stradale, valeva 10.000,00 euro, non puoi pretendere 15.000,00, necessari per la riparazione! La riparazione sarebbe antieconomica! Se poi tu sei particolarmente affezionato alla tua vettura, sei convinto che non potrai mai averne un'altra come la tua oppure, molto semplicemente, pensi che ti costerebbe comunque troppo acquistare un'altra auto, falla riparare, non rottamarla, però sappi che chi ti ha danneggiato ti pagherà solo il suo valore



di mercato e la differenza dovrai sborsarla tu.

Nel danno patrimoniale vi rientra anche il mancato guadagno. Pensa, ad esempio, al libero professionista che viene ricoverato per un mese in ospedale a causa delle ferite riportate nell'incidente stradale e, non potendo lavorare, perde dei clienti già acquisiti. Peggio ancora: pensa se non potrà più svolgere l'attività lavorativa svolta prima dell'incidente o la potrà svolgere in maniera minore! Tutto il lavoro perso o che perderà è danno che va risarcito.

Anche il **danno non patrimoniale** va risarcito. È quel danno che lede il valore della persona umana nella sua piena (inviolabile) integrità.

Possiamo denominarlo danno biologico (o danno alla salute), danno morale o danno esistenziale.

Per **danno biologico** deve intendersi la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona danneggiata, accertabile dal punto di vista medico-legale. Esso incide negativamente sulle sue attività quotidiane e di vita. Come detto, il danno alla salute ricomprende sia i danni fisici che quelli psichici.

Come viene calcolato? Sulla base di una perizia medico-legale che accerta l'invalidità permanente o quella temporanea. In base al cosiddetto sistema tabellare, si attribuisce un valore monetario crescente ad ogni punto d'invalidità e un demoltiplicatore per fasce di età. Troppo complicato? Non ti preoccupare, non devi calcolare tu il danno biologico.

Basta leggere le "tabelle milanesi" (anche la Cassazione, sentenza 07.06.2011 n. 12408, ha detto che i giudici devono attenersi ad esse per garantire uniformità di trattamento), che puoi trovare sul sito "www.ordineavvocatimilano.it", incrociare l'età del danneggiato con l'invalidità accertata con la perizia medico-legale e hai trovato l'importo da risarcire!

Già, stavo quasi per dimenticare... Per le percentuali d'invalidità inferiori o pari al 9 %, note come micropermanenti, si applicano i parametri stabiliti dal Decreto Legge 24.01.2012 n.1 che sono inferiori a quelli determinabili in base alle "tabelle milanesi".

Il **danno morale** è la sofferenza causata dal fatto illecito. Tutte le ansie, le angosce, l'emozione e la paura provati per l'incidente, per i rischi derivati dalla malattia, la preoccupazione di non guarire.... Lo determina il giudice in via equitativa cioè secondo il suo prudente apprezzamento, spesso traendolo in percentuale dal valore del danno biologico.

Il **danno esistenziale**, infine, come comprenderai tu stesso, è qualcosa di ancor più grave: è il radicale cambiamento di vita, in peggio, della persona danneggiata a seguito dell'incidente stradale. Un esempio di danno gravissimo che non può non cambiare l'esistenza di una persona? La sua paralisi totale per la lesione del midollo spinale! Non occorre aggiungere altro... chiunque può comprendere che egli non potrà più fare tutto ciò che faceva quando poteva camminare! Come si calcola il danno esistenziale? Sempre in via equitativa, valutando la gravità della lesione e la sua incidenza sulla vita sociale, personale e lavorativa della persona, prima e dopo la lesione stessa.

Ti sei accorto che non ho scritto: il danno non patrimoniale è formato da danno biologico, danno morale e danno esistenziale? Ho scritto: il danno non patrimoniale può essere denominato danno biologico, danno morale o danno esistenziale. Mi sono attenuto all'orientamento prevalente della Cassazione che ha affermato che il danno non patrimoniale non costituisce la somma di singole voci di danno che il danneggiato può richiamare una per una con l'intento di aumentare la quantificazione del risarcimento. Quindi danno biologico, danno morale e danno esistenziale vanno valutati nel loro complesso. La persona danneggiata cioè ha la possibilità di dimostrare che, nel suo caso concreto, nella categoria del danno non patrimoniale, sono componenti individuabili, oltre al danno alla salute, anche la sofferenza interiore (morale) e il danno alla vita di relazione (esistenziale).

Ora devo aprire una breve parentesi ma necessaria per riferire del caso, veramente drammatico, che la persona muoia a seguito dell'incidente stradale. **Chi ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni? I parenti più stretti, il coniuge, anche il convivente.**



Con quale diritto? Sia per diritto ereditario (iure hereditatis), cioè per la trasmissione del diritto del defunto all'ottenimento del risarcimento dei danni, che per diritto proprio (iure proprio) cioè per effetto della sofferenza derivante dalla morte del proprio caro.

INFO UTILI E DOCUMENTI NECESSARI

Bene. A questo punto non mi rimane che indicarti i passaggi necessari per arrivare ad ottenere il risarcimento dei danni causati dall'incidente stradale, con il più sincero augurio che tu non debba averne mai bisogno.

1. Prendi subito le generalità del conducente del veicolo che ha causato l'incidente.

Nome, cognome, residenza, codice fiscale.

Anche quelle del proprietario del veicolo danneggiante. Prendi la targa del veicolo che ha causato l'incidente. Se è possibile, tu e il conducente del veicolo danneggiante compilate e firmate la constatazione amichevole d'incidente stradale. Cerca persone che abbiano visto l'incidente e fatti rilasciare le loro generalità: ti potranno servire come testimoni. Se il conducente del veicolo danneggiante non vuole riconoscere la sua responsabilità e non hai testimoni, chiedi l'intervento dei Vigili o dei Carabinieri (attenzione, i Carabinieri però non intervengono se non vi sono feriti): in seguito potrai farti rilasciare il loro rapporto sull'incidente stradale.

2. Per provare i danni alla tua vettura, fai delle fotografie della parte danneggiata e fatti rilasciare un preventivo di spesa da un carrozziere e/o da un meccanico per la sua riparazione. Se ti è possibile, prima di far riparare il tuo veicolo, aspetta che il perito dell'assicurazione del veicolo danneggiante faccia la sua stima dei danni sul tuo mezzo. Spesso, molto spesso, il perito concorda le spese di riparazione con il carrozziere e/o il meccanico evitando inutili successive liti in causa, magari per poche centinaia di euro di differenza. Se non ti è possibile, ripara pure il tuo veicolo e fatti rilasciare fattura dal

carrozziere e/o dal meccanico. Conserva o fai conservare i pezzi del veicolo sostituiti fino a quando il perito della compagnia assicuratrice (o il consulente tecnico nominato dal Giudice se andrai in causa) non avrà fatto la sua valutazione.

3. Per provare i danni fisici, raccogli tutta la documentazione medica, fatti rilasciare copia della cartella clinica in caso di ricovero ospedaliero, tieni a disposizione gli originali delle spese mediche che sostieni per le cure del caso.

Una volta finite le cure mediche, fatti rilasciare dal tuo medico un certificato di "chiusura infortunio salvo postumi da stabilirsi". A questo punto, avrai bisogno di una perizia medico-legale che determini l'invalidità permanente e/o temporanea eventualmente riportata a causa dell'incidente. Fai attenzione: non tutti i medici sanno preparare adeguatamente la perizia.

4. Non dimenticarti di denunciare tempestivamente il sinistro alla tua compagnia assicuratrice. Tieni conto che se tu e il conducente del veicolo danneggiante avete compilato e firmato la constatazione amichevole d'incidente stradale, non dovresti aver problemi ad ottenere piuttosto rapidamente il risarcimento dei danni perché, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 07.09.2005, quando tale "modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso".

5. A questo punto devi inviare una richiesta di risarcimento danni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dell'incidente (o alla tua stessa assicurazione se, nel tuo caso, si può applicare l'"indennizzo o risarcimento diretto" di cui ti ho fatto già cenno pagine fa).

Fai attenzione! In assenza del modulo di denuncia del sinistro, la raccomandata deve contenere:

- a) una descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
- b) il luogo, la data e l'ora dell'incidente;
- c) il tipo, la targa e la compagnia assicuratrice del tuo veicolo e di quello danneggiante;
- d) le generalità dei conducenti e dei proprietari dei veicoli coinvolti nell'incidente;
- e) le generalità di eventuali feriti e dei testimoni;
- f) il codice fiscale di coloro che hanno diritto al risarcimento dei danni;
- g) l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute.

Inoltre, devi indicare il luogo ove è visibile il tuo mezzo danneggiato (per la perizia dei danni da parte dell'assicurazione) e per quanti giorni è disponibile (non meno di 5 giorni non festivi).

Se hai subito danni fisici, devi indicare, oltre alle tue generalità e al tuo codice fiscale, anche la tua età, la tua attività e il tuo reddito, l'entità delle lesioni subite (**se non li comunichi, come può la compagnia assicuratrice accertare e valutare il danno?**). Allega la documentazione medica con l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione. Dovrai aggiungere anche la dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2 del Codice delle Assicurazioni: difatti, il legislatore vuole che si faccia sapere all'assicurazione se non hai diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio, l'INAIL); se ne hai diritto, l'assicurazione deve darne comunicazione all'ente di assicurazione sociale e può risarcirti il danno solo accantonando la somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni che ti vengono erogate.

Nel drammatico caso di decesso di un familiare, va allegato lo stato di famiglia della vittima.

Ricevuta la raccomandata completa, la compagnia assicuratrice accerta i danni (un perito di sua fiducia verifica i danni al veicolo e/o alle altre cose materiali e un medico-legale, sempre di sua fiducia, constata i danni alla persona) e poi formula un'offerta al danneggiato (per i danni a cose entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata o entro 30 in presenza di constatazione amichevole firmata da entrambi i conducenti, in caso di danni alla persona entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa) oppure comunica i motivi per cui ritiene di non dover fare offerta.



Probabilmente ora starai pensando: **se l'incidente è appena accaduto, come faccio ad inviare subito una raccomandata completa di tutto quanto su precisato, soprattutto in caso di ferite che hanno bisogno di tempo per essere curate?** Non ti preoccupare, non c'è problema.

Se la raccomandata non è completa, cioè se con essa non hai fornito all'assicurazione tutti gli elementi necessari per poterti effettuare un'offerta risarcitoria, l'assicurazione è tenuta a chiederti le necessarie integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda incompleta. Ovviamente i termini di 60 e 90 giorni non decorreranno più dal ricevimento della tua raccomandata a/r bensì dalla data di ricezione dei documenti integrativi da parte della compagnia assicuratrice, che tu avrai avuto cura di inviarle con una seconda raccomandata a/r.

Tutto chiaro? Bene, a questo punto se l'offerta della compagnia assicuratrice ti soddisfa, comunicale la tua accettazione ed essa dovrà provvedere a liquidarti il danno entro 15 giorni dal ricevimento della tua comunicazione.

Se non ti soddisfa e le comunichi di non accettare, l'assicurazione t'inverà ugualmente, entro i soliti 15 giorni, la somma offerta e tu potrai trattenerla a titolo d'acconto sull'importo che ritieni effettivamente che ti spetti.

Se non rispondi entro 30 giorni da quando ti ha fatto l'offerta, l'assicurazione, nei 15 giorni successivi, ha l'obbligo, comunque, d'inviarti la somma offerta che tu potrai incassare a risarcimento definitivo o parziale.

Se l'offerta dell'assicurazione non ti ha soddisfatto, non hai altra possibilità che andare in causa per far valere le tue ragioni. Devi quindi farti assistere da un avvocato (possibilmente che si occupi d'infortunistica stradale).

Il tuo avvocato di fiducia però, prima di promuovere la causa, avrà l'obbligo di attivare la procedura della negoziazione assistita. **Ne hai già sentito parlare?** La negoziazione assistita, introdotta con il d.l. n.132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, consiste nell'accordo tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati. Ovviamente, è d'obbligo attivare la procedura, è d'obbligo farsi assistere da un avvocato ma non è d'obbligo raggiungere l'accordo!



Concludo qui, senza la pretesa di esser stato esauriente ma con la speranza di esserti stato d'aiuto a capire con chiarezza, seppur per sommi capi, quando e come ottenere il risarcimento danni da incidente stradale.

Avv. Emanuele Cuscela - Partner I.L.C. Law & Business Firm

Studio Legale Cuscela

Passaggio Filippo Turati n. 3 - 20066 Melzo (MI)

T +39 02 9571 0005

F +39 02 955 1472

avv.cuscela@studiocuscela.it

www.studiocuscela.it

iL.C

Law & Business Firm

Palazzo Recalcati, Via Amedei n. 8 - 20123 Milano

T +39 02 7602 8131 (R.A.)

F +39 02 7602 8515

emanuele.cuscela@ilcfirm.eu

www.ilc-firm.com

